



KPT, Casella postale, CH-3001 Berna
kpt.ch

Disposizioni d'esecuzione in complemento alla LAMal

Edizione 01.2020

Disposizioni generali

Campo d'applicazione

Le seguenti disposizioni d'esecuzione si applicano in complemento alla legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), alla legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) e alle relative disposizioni d'esecuzione.

Esclusione della compensazione

I crediti nei confronti della KPT non possono essere compensati con il premio.

Spese di sollecito

In caso di mora nel pagamento vengono addebitate spese di sollecito e costi amministrativi.

Spese di versamento

Le spese bancarie o postali possono essere addebitate all'assicurato.

Comunicazioni

Le comunicazioni agli assicurati possono essere effettuate con valore giuridico vincolante anche tramite la rivista dei clienti.

Procedimento

In caso di disaccordo della persona assicurata riguardo a prestazioni, crediti e ingiunzioni, è emanata una decisione scritta conformemente all'art. 49 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) contro la quale è possibile sollevare opposizione (art. 52 LPGA).

Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la LAMal

Esercizio del diritto alle prestazioni

Alla KPT devono essere trasmessi gli originali delle fatture e, su richiesta, dei giustificativi di pagamento.

Disposizioni dell'assicurazione facoltativa d'indennità giornaliera secondo la LAMal

Ammontare dell'assicurazione

Un'indennità giornaliera compresa tra CHF 2.– e CHF 30.–, con inizio delle prestazioni differito (periodo di attesa minimo di 2 giorni), può essere assicurata secondo tariffario separato (fascia d'età).

Estero

L'indennità giornaliera è versata solo in caso di degenza ospedaliera debitamente attestata. Sono riservate le disposizioni contrarie dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra Svizzera e UE, fintanto che gli assicurati si trovano nel loro luogo domicilio.



KPT, Casella postale, CH-3001 Berna
kpt.ch

Maternità

Le prestazioni sono versate durante 16 settimane, di cui almeno 8 settimane dopo il parto.

Termine per la ricaduta

In caso di ricadute o di nuova incapacità al lavoro entro 180 giorni, il periodo di attesa decade.

Obbligo di notifica

L'incapacità al lavoro deve essere annunciata alla KPT entro 5 giorni dall'avvenimento. Entro i successivi 3 giorni deve essere presentato un certificato medico.

Se l'annuncio è tardivo, le prestazioni vengono erogate solo a partire dalla data della sua ricezione. In caso di ritardo giustificato, la cui prova incombe all'assicurato, non vi è differimento nell'erogazione delle prestazioni.

Ritardo nel pagamento del premio

Dopo un termine di sollecito di 14 giorni, l'obbligo di prestazione viene sospeso e sarà riattivato solo alla data di ricezione del pagamento. Il pagamento tardivo del premio non dà diritto retroattivo al pagamento dell'indennità giornaliera.

Fine dell'assicurazione

L'assicurazione termina, anche senza disdetta, al raggiungimento del 65° anno di età, in caso di trasferimento del domicilio all'estero, o con l'esaurimento del diritto all'indennità giornaliera. Sono riservate le disposizioni contrarie dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra Svizzera e UE. L'assicurazione facoltativa d'indennità giornaliera rimane valida in caso di trasferimento del domicilio in uno stato membro dell'UE, se viene proseguita l'attività lucrativa in Svizzera.

In caso di incapacità lavorativa prolungata, la rinuncia volontaria alle prestazioni è ininfluyente sulla fine del periodo di prestazioni, così come sulla fine dell'assicurazione.

Disdetta

L'assicurazione può essere disdetta dalla persona assicurata alla fine di ogni mese osservando un termine di 30 giorni.

Berna, 1° luglio 2019
KPT Cassa malati SA